



ESAMI INTEGRATIVI e di IDONEITA' (Procedure e sintesi normativa)

CRITERI e MODALITA' PER I PASSAGGI TRA vari INDIRIZZI di SCUOLE

- VISTO il D.Lgs. 297/94;
- VISTO il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2;
- VISTA la O.M. 90/01, art. 18, 19 e 24;
- VISTA la C.M. 14659 del 13/11/2017 e susseguenti (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni)
- VISTA la Legge 107/15 (Norme riguardanti i percorsi di alternanza scuola-lavoro);
- VISTO il D.Lgs. 61/2017: riforma dei percorsi per l'Istruzione Professionale Statale (IP)
- VISTO l' Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018: passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale Statale (IP) e i percorsi professionali regionali IeFP (art. 8, c.ma 2 del D.Lgs. 61/2017)

1) Accoglienza ed inclusione degli studenti

Il nostro Istituto **accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole** nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. **Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dagli Enti locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.** In previsione del **passaggio a questa scuola**, si possono concordare con la famiglia e la scuola di origine (se richiesti) brevi periodi di frequenza (soprattutto nell'apprendimento delle discipline di indirizzo), al fine di consentire allo studente di valutare le proprie motivazioni e di compiere una scelta consapevole. **Si riassumono le seguenti e possibili casistiche, che verranno sviluppate nel presente documento ai punti indicati:**

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PER LE CLASSI PRIME:

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni (punto 2- A)
- durante i primi mesi dell'anno scolastico (punto 2- B)

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO con riferimento alle CLASSI SECONDE:

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni (punto 3- A)
- durante i primi mesi dell'anno scolastico (punto 3- B)

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO con riferimento alle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni (punto 4)

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE CON MEDESIMO INDIRIZZO: medesime modalità del punto 2 B, con riserva per alcuni specifici casi.

2) Trasferimenti richiesti al nostro Istituto alle CLASSI PRIME:

2-A) dopo il termine previsto per le iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni

Qualora gli interessati chiedano, **ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni** (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, **la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.**

Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

2-B) Trasferimenti di allievi iscritti e frequentati altri corsi e/o Istituti al primo anno

Qualora i genitori di alunni minori, **iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (*)**, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. **In questi casi, la famiglia sottoscriverà con il DS un patto formativo specifico che esplicherà le motivazioni che hanno portato ad una diversa valutazione del percorso scolastico scelto per il proprio figlio/a, precisando i termini di corresponsabilità educativa in questo nuovo processo di inserimento.**

(*) In considerazione dell'organizzazione per il M. Curie dell'a.s. in un primo periodo (fino a Dicembre) e di un secondo periodo più ampio (da Gennaio fino alla fine dell'a.s.), il riferimento ai "primi mesi dell'anno scolastico" è da intendersi inderogabilmente per il nostro Istituto "fino al 15 Dicembre di ogni anno scolastico. Se tale data coincide con un giorno festivo si fa riferimento alla data del giorno precedente".

Inserimento dello studente nella nuova classe/indirizzo del nostro Istituto

L'inserimento dello studente nella nuova classe (scelta dall'Istituto "M. Curie" a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti handicap/DSA ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico), sarà preceduto dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.

3) Allievi in OBBLIGO SCOLASTICO: COLLOQUI INTEGRATIVI

3- A) Lo studente che, **a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo colloquio presso la scuola ricevente,** diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. **Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.** L'inserimento avviene in modo diretto nella classe (scelta secondo i criteri di cui al punto 2-C) dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla comunicazione al coordinatore di classe.

Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo di Settembre (stesso periodo in cui si svolgeranno gli Esami Integrativi) e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. Inoltre per un criterio di trasparenza e di condivisione della scelta sia da parte della scuola che della famiglia, l'accertamento di tali prerequisiti durante il colloquio integrativo sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia.

3- B) Agli alunni che, **in classe seconda durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre la fine del primo periodo [come da nota (*) al punto 2-B],** chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni di cui al punto 3-A).

N. B. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono infatti – per precise disposizioni normative - subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore).

Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per Istituti/classi/indirizzi coerenti – per anno e indirizzo - con la nostra offerta formativa, purché tali richieste pervengano entro i tempi stabiliti nella nota (*) del punto 2-B. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori ecc.), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

4) ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

Norme generali

Gli alunni ed i candidati **promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA SECONDA** in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) **esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso PROVE SCRITTE (eventualmente integrate da un colloquio) su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/07 dell'anno scolastico di riferimento.** La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto.

Gli alunni **che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate** possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, **esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.** Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

N.B. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 15/07, con riserva.

5) ESAMI di IDONEITA'

Tali Esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) per accedere a ciascuna delle classi successive alla prima o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione Domiciliare. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Norme generali

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico **entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni.** La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, in seduta precedente all'anno scolastico per cui si chiede l'esame e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. **Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010 e dal D.Lgs. 61/2017 riguardo l'Istruzione Professionale Statale (IP).** All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvede alla revisione dei programmi presentati. **La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.**

E' necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

5-A) CANDIDATI ESTERNI

1. I candidati esterni che **siano in possesso di licenza media possono partecipare**, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

N.B. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di avere frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi regionali coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti dall'ordinamento vigente al quale chiedono di accedere mediante l'Esame di idoneità.

L'attività lavorativa documentata (con dichiarazione del datore di lavoro) deve essere tale da potersi ritenere, per durata e contenuto, equivalente alla formazione pratica che gli alunni interni ricevono mediante apposite esercitazioni pratiche svolte durante il corso di studi. Per comprovare eventuali esperienze lavorative svolte presso le PP.AA., è ammessa l'autocertificazione.

5-B) CANDIDATI INTERNI

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 Marzo. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

CANDIDATI INTERNI frequentanti la classe QUINTA

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

5-C) ISTRUZIONE PARENTALE (Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011 e Nota USR-ER n° 5371 del 23/04/2014)

Gli eventuali allievi **in obbligo scolastico** che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

6) Norme per l'Alternanza scuola-lavoro (Legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio.

L'alternanza scuola lavoro (ASL) è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro. Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (*es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare le esperienze di ASL svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per i percorsi di ASL istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini di cui al punto 3), la propria richiesta.

7) Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale Statale Quinquennale (IP) e i percorsi di Istruzione Professionale Regionali Triennali (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà integrativa

Per tali aspetti si rimanda integralmente a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 61/2017.

BREVE GLOSSARIO

Esame integrativo: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).

Esami di idoneità: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).

Nulla-osta: Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire e formalizzare il passaggio tra SCUOLE durante l'obbligo formativo. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto o comunque espletato l'obbligo con una delle modalità previste dalla normativa

Apprendimento Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'art.2, comma 1/b del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (art. 2, comma 1/d del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);

Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese (art. 2, comma 1/c, del D.Lgs. 13/2013).

(Ultimo aggiornamento ed approvazione del documento: Collegio Docenti del 14 Giugno 2018)